



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.3.2012
COM(2012) 122 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il
benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri**

INDICE

1. Contesto.....	1
2. La catena alimentare dell'UE.....	2
3. Presentazione dei controlli dell'UE in materia di sicurezza alimentare	3
3.1. Esame delle relazioni annuali degli Stati membri	3
3.2. Risultati delle attività di controllo della Commissione negli Stati membri	12
3.3. Altre fonti d'informazione sui controlli negli Stati membri	23
3.4. Applicazione e monitoraggio della Commissione.....	24
4. Conclusioni.....	26

1. Contesto

A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 (il regolamento relativo ai controlli dei mangimi e degli alimenti)¹, ogni anno gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di controllo nazionali pluriennali elaborati in conformità all'articolo 41 del regolamento. Queste relazioni devono contenere:

- a) una descrizione dei cambiamenti apportati ai piani di controllo nazionali pluriennali per tener conto, tra gli altri, di fattori quali modifiche della normativa, nuovi fattori di rischio o malattie, ultimi risultati scientifici, esito dei controlli effettuati e significativi cambiamenti organizzativi;
- b) i risultati dei controlli e degli audit effettuati nell'anno precedente secondo le disposizioni del piano di controllo nazionale;
- c) il tipo e il numero di casi di mancata conformità accertati;
- d) le azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace dei piani di controllo nazionali, comprese le azioni per farli rispettare e i relativi risultati.

A norma dei paragrafi 4 e 6 dell'articolo 44 di detto regolamento, la Commissione redige e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul funzionamento generale dei controlli negli Stati membri, basata su:

- a) le relazioni annuali presentate dalle autorità nazionali;
- b) le ispezioni e gli audit² dell'UE effettuati negli Stati membri;
- c) qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione ha presentato la sua prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nell'agosto 2010³. Il principale obiettivo di tale relazione era quello di effettuare un primo vaglio dei dati e delle informazioni sui controlli ufficiali contenuti nelle prime relazioni annuali presentate dagli Stati membri. Essa forniva inoltre una sintesi degli audit e delle ispezioni dell'UE. Tale relazione è stata discussa dagli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nel settembre 2010 e dalle commissioni Ambiente e Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo nell'ottobre 2010.

¹ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

² A partire dal 2010, il termine "ispezione" è stato sostituito da "audit" al fine di riflettere la portata più ampia delle attività dell'UAV. In questa relazione si impiega generalmente "audit" per facilitare la consultazione.

³ COM (2010) 441 definitivo del 25.8.2010.

La Commissione ha avviato un dibattito con gli Stati membri sulle questioni sollevate nella prima relazione e in particolare su come riuscire a semplificare e standardizzare la raccolta e il trattamento dei dati sui controlli ufficiali.

La presente seconda relazione adotta un approccio parzialmente diverso dalla prima puntando a fornire una presentazione dei controlli dell'UE in materia di sicurezza alimentare non limitata all'ultimo anno per cui sono disponibili le relazioni annuali di tutti gli Stati membri, ma basata sui dati più recenti provenienti dalle tre principali fonti di informazioni relative ai controlli al fine di delineare un quadro il più aggiornato possibile sulle modalità di funzionamento del sistema di controllo dell'UE.

Le principali fonti sui cui si basa la presente relazione sono: a) le relazioni annuali degli Stati membri del 2008 e del 2009, b) i risultati delle attività di controllo della Commissione durante il periodo 2008-2010 e c) altre informazioni pertinenti relative ai controlli, tra cui:

- relazioni recenti degli Stati membri sui controlli in settori specifici;
- risultati dei sistemi di allarme rapido dell'UE RASFF (il sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi); ADNS (il sistema di notifica delle malattie degli animali) e Europhyt (il sistema di allarme per le emergenze fitosanitarie);
- discussioni e decisioni sui controlli in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e al comitato fitosanitario permanente;
- un riesame dei casi di infrazione relativi alle carenze nei sistemi di controllo degli Stati membri.

2. La catena alimentare dell'UE

Per comprendere le modalità di funzionamento del sistema di controlli ufficiali dell'UE all'interno della catena alimentare (compresi i controlli necessari a garantire la salute delle piante e la salute e il benessere degli animali), è utile innanzitutto comprendere quali siano le dimensioni e la complessità della catena alimentare dell'UE. In base agli ultimi dati messi a disposizione da Eurostat, il valore della produzione totale della catena alimentare dell'UE è di 750 miliardi di EUR circa. L'intero settore, dalla produzione primaria al commercio al dettaglio e alla ristorazione, conta oltre 48 milioni di occupati. All'interno della catena alimentare dell'UE, dalla produzione alimentare al commercio al dettaglio alla ristorazione, operano circa 14 milioni di produttori agricoli primari e 3 milioni di operatori del settore alimentare. Tali cifre complessive forniscono un'idea delle dimensioni dell'industria alimentare. Si tratta di un settore enorme, di grande varietà e complessità.

Nella produzione primaria, ad esempio, le dimensioni medie delle aziende agricole vanno da circa 90 ha in paesi quali la Repubblica ceca, a 50 ha circa di Regno Unito, Francia e Germania, a meno di 8 ha in altri paesi quali Polonia, Bulgaria e Romania.

Vi è inoltre un'ampia varietà nei tipi di agricoltura praticati all'interno dell'UE; ciò è spiegato in larga parte dalle condizioni agroclimatiche, ma anche da tradizioni agricole di lunga data.

Nell'UE vi sono circa 300 000 industrie di trasformazione alimentare. Tuttavia, per molti prodotti, quali vino, olio di oliva, uova e formaggio, la trasformazione può essere fatta dalle aziende agricole piuttosto che dalle industrie di trasformazione. Concentrarsi unicamente sul settore della trasformazione significherebbe sottostimare le dimensioni totali e la complessità del settore alimentare dell'UE. All'interno del settore della trasformazione alimentare, un numero limitato di imprese che opera su scala globale corrisponde a una parte molto ampia della produzione. Nel comparto lattiero-caseario, ad esempio, l'1% delle imprese è responsabile di oltre il 60% della produzione totale dell'UE. A parte la produzione primaria, il numero più elevato di operatori del settore alimentare si colloca verso la fine della catena alimentare, nel settore del commercio al dettaglio e della ristorazione. Vi è oltre un milione di dettaglianti di prodotti alimentari nell'UE, molti di essi sono piccole imprese familiari, anche se un numero limitato di grandi catene di supermercati domina il settore in termini di vendite totali. Vi sono quasi 1,4 milioni di ristoranti e imprese di ristorazione.

3. Presentazione dei controlli dell'UE in materia di sicurezza alimentare

3.1. Esame delle relazioni annuali degli Stati membri

L'UE ha elaborato una normativa ampia e dettagliata finalizzata a garantire che gli alimenti forniti ai consumatori tramite questo sistema di produzione alimentare così vasto e complesso siano sani e sicuri. I principi fondamentali applicabili della normativa UE in materia di mangimi e alimenti sono fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002⁴. A norma di tale regolamento, la responsabilità di garantire che gli alimenti siano sani spetta innanzitutto alle imprese alimentari dell'intera catena alimentare, dalla produzione primaria alla vendita finale ai consumatori. Gli Stati membri sono tenuti a controllare e verificare che gli operatori del settore rispettino le disposizioni fissate dalla normativa dell'UE in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi (salute e benessere degli animali e salute delle piante compresi). A tal fine essi devono gestire un sistema di controllo.

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce come devono essere organizzati e gestiti tali controlli. In sostanza, esso fissa norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali al fine di verificare l'adempimento alle norme dell'UE in tema di sicurezza della catena alimentare. In particolare, tale regolamento impone agli Stati membri requisiti volti a verificare:

- il rispetto dei requisiti giuridici settoriali da parte degli operatori; oppure
- la conformità delle merci destinate al mercato dell'UE (prodotte nell'UE o importate da paesi terzi) alle norme e ai requisiti della normativa settoriale.

⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Gli Stati membri eseguono inoltre altri compiti ufficiali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004, quali quelli finalizzati a combattere o eliminare gli agenti patogeni delle malattie animali (ad es. la sperimentazione animale per determinate malattie nel contesto di un determinato programma, un'indagine epidemiologica in seguito alla comparsa di un focolaio, vaccinazioni contro le malattie animali o l'abbattimento di animali infettati da agenti patogeni).

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce inoltre norme dettagliate sui controlli effettuati dai servizi della Commissione nei confronti degli Stati membri al fine di verificare che essi rispettino gli obblighi stabiliti nella normativa settoriale e nel regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri devono definire e attuare piani di controllo nazionali pluriennali per applicare le disposizioni del regolamento. Tali piani, applicati per la prima volta all'inizio del 2007, coprono di norma un periodo compreso tra i tre e i cinque anni. Gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali. Sono state ricevute le relazioni annuali per il 2007, il 2008 e il 2009.

I risultati dell'analisi iniziale delle relazioni nazionali da parte della Commissione sono stati riassunti nella sua relazione sintetica dello scorso anno, COM(2010) 441. In tale relazione è stato molto difficile trarre conclusioni per l'intera UE date le marcate differenze tra le varie relazioni nazionali sia dal punto di vista della struttura che del contenuto e a causa dell'assenza di dati armonizzati sui controlli. Questa caratteristica è riscontrabile anche nelle relazioni del 2008 e del 2009 e riflette, in parte, le significative differenze tra gli Stati membri in termini di strutture agricole, cultura amministrativa e dimensioni. Ciononostante, la comparabilità delle relazioni è migliorata in modo significativo grazie: a) all'acquisizione di esperienza relativa alla propria produzione da parte degli Stati membri e b) al dialogo permanente e attivo della Commissione con gli Stati membri finalizzato a migliorare ulteriormente i contenuti e, in particolare, la loro comparabilità. Dato che a oggi le informazioni sono state fornite dalla maggior parte degli Stati membri per tre anni consecutivi, si sono potuti individuare alcuni sviluppi e alcune tendenze interessanti. Essi sono sintetizzati qui di seguito.

Raccolta e analisi di informazioni

Una caratteristica comune alla maggior parte delle relazioni è il sempre maggior impegno per migliorare il rilevamento e la raccolta di dati riguardanti il numero e il tipo di controlli ultimati e i relativi risultati. In uno sforzo finalizzato all'efficienza e all'efficacia, dati aggiornati e validi sono essenziali alla valutazione delle prestazioni e all'identificazione delle priorità per le attività di controllo future. Se da un lato nelle relazioni annuali si fa riferimento a molte iniziative nuove e prolungate in tale direzione, da esse emerge una condivisione limitata del know-how e delle esperienze tra le diverse autorità di controllo all'interno dei singoli Stati membri o tra i diversi Stati membri. Nella sua relazione annuale dello scorso anno, la Commissione ha affermato la sua intenzione di voler esaminare, in collaborazione con gli Stati membri, in che modo le potenzialità della trasmissione e dell'analisi elettroniche dei dati possono essere impiegate ai fini della semplificazione e della standardizzazione a livello dell'UE. Si sta attualmente lavorando per raggiungere questo obiettivo che potrebbe a sua volta risultare d'aiuto agli Stati membri nello sviluppo dei propri sistemi di gestione delle informazioni.

Dichiarazioni generali sulle prestazioni

Le linee guida della Commissione sulla struttura e sul contenuto delle relazioni richiedono a ogni autorità nazionale di fornire annualmente una dichiarazione generale riguardante le prestazioni del proprio sistema di controllo. Le varie dichiarazioni differiscono in termini di qualità. Nella maggior parte delle relazioni, esse si limitano ad osservare che i controlli sono stati effettuati secondo gli accordi previsti, che le norme generali di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante sono soddisfacenti e che, nei casi in cui sono stati individuati inadempimenti, essi sono di norma di natura minoritaria. Alcune relazioni tuttavia forniscono una valutazione più ampia e motivata basata su una serie di indicatori di prestazione. In alcuni casi tali indicatori si limitano al numero e al tipo di controlli eseguiti e alla loro conformità o meno con i programmi iniziali. In altri (Francia, Finlandia, Svezia e Slovacchia), tali indicatori sono più precisi e puntano a misurare le prestazioni rispetto all'incidenza di specifiche malattie animali o di malattie di origine alimentare. In Francia si sta inoltre provando a determinare il costo dei controlli in alcune zone specifiche.

Progressi nell'attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali

L'obbligo imposto agli Stati membri di introdurre piani di controllo nazionali pluriennali integrati riguardanti tutte le attività di controllo lungo la catena alimentare, dal produttore al consumatore, ha rappresentato una sfida di primo piano. I sistemi di controllo nazionale nella maggior parte dei paesi sono molto complessi, spesso caratterizzati da molte organizzazioni diverse coinvolte nei vari aspetti delle attività di controllo sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere alimentare e sulla salute delle piante. Nella maggior parte degli Stati membri, le diverse organizzazioni non sono abituate a collaborare tra loro alla definizione di piani di controllo integrati. Inoltre, nella maggior parte di tali paesi la responsabilità operativa dell'esecuzione dei controlli spetta alle autorità regionali e locali. Le autorità nazionali hanno dovuto rafforzare i meccanismi di consultazione e comunicazione con le rispettive autorità regionali e locali al fine di garantire che le loro attività fossero pienamente e coerentemente integrate nei piani nazionali. Le relazioni annuali sull'attuazione dei piani indicano che sono stati compiuti notevoli progressi nella definizione delle strutture e delle procedure atte a integrare i piani di controllo di tutti gli attori coinvolti a livello nazionale, regionale e locale. Attualmente la principale sfida per la maggior parte delle autorità consiste nello sviluppo di sistemi di informazione e comunicazione in grado di fornire dati precisi sui controlli eseguiti e sui relativi risultati, affinché le prestazioni ottenute nell'ambito dei piani di controllo nazionali pluriennali possano essere accuratamente valutate nel tempo e gli obiettivi in tema di controlli possano essere adeguati in base a priorità definite in funzione dei rischi.

Registrazione degli operatori del settore alimentare

Una tracciabilità efficace degli alimenti, dalla fonte iniziale alla destinazione finale, è un principio fondamentale del sistema di controlli dell'UE in materia di sicurezza alimentare. Gli elementi fondamentali del sistema sono una registrazione dettagliata di tutti gli operatori, un sistema efficace di identificazione degli animali e la tracciabilità dei mangimi e degli alimenti. Sono stati compiuti progressi significativi nella registrazione delle imprese alimentari. Tuttavia, per quanto riguarda i mangimi, la registrazione degli stabilimenti di mangimi più piccoli è ancora incompleta. Per quanto

riguarda la tracciabilità degli animali, vi sono chiare lacune nell'identificazione dei bovini, dei suini e, specialmente, degli ovini, caprini ed equini.

Valutazione del rischio e definizione delle priorità

Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone specificatamente alle autorità nazionali un sistema accurato di valutazione del rischio e di definizione delle priorità in tema di controlli. Dato che nei prossimi anni vi saranno maggiori pressioni in termini di risorse, è necessario dare priorità a questo aspetto dei piani di controllo nazionali pluriennali e delle relative relazioni annuali. Le relazioni di alcuni Stati membri forniscono una descrizione accurata dei sistemi di categorizzazione del rischio per le imprese alimentari e delle modalità di organizzazione dei controlli in base a tale categorizzazione. I Paesi Bassi, la Finlandia e la Slovenia sono particolarmente avanzati in quest'ambito. In alcuni Stati membri, tuttavia, la categorizzazione del rischio legato agli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi è stata identificata dalle autorità nazionali come un importante ambito in cui sono necessari miglioramenti. Negli ultimi anni gli audit dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della direzione generale Salute e consumatori hanno sempre più spesso sottolineato la necessità per gli Stati membri di garantire che i controlli ufficiali in tutti i settori siano effettuati periodicamente in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata.

Intensità e portata dei controlli

Complessivamente, le relazioni indicano che in tutta l'UE l'intensità dei controlli è elevata. Tuttavia, la frequenza delle ispezioni varia molto in base alla natura delle imprese; ad esempio in settori considerati a rischio elevato, quali la produzione di carni e latte, i controlli sono molto più frequenti.

I controlli nei settori dei mangimi e dei sottoprodotti di origine animale sono meno intensi rispetto a quelli riguardanti gli alimenti. Nello scorso decennio, i cambiamenti radicali che hanno interessato la normativa UE in tema di mangimi e sottoprodotti di origine animale, in particolare la necessità di registrare tutte le imprese di mangimi e sottoprodotti di origine animale, hanno imposto un carico di lavoro pesante sulle imprese e sulle autorità di controllo. Nella maggior parte delle relazioni si riconosce che in tali settori vi è un margine di miglioramento e di ulteriore intensificazione dei controlli in base alla definizione di priorità in funzione dei rischi.

I controlli nel settore della salute animale si concentrano sulla verifica della conformità ai requisiti riguardanti l'identificazione degli animali e le prove sulle malattie animali, quali brucellosi, tubercolosi, peste suina classica e BSE. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a elaborare piani di emergenza per affrontare gravi crisi che minacciano la sicurezza degli alimenti, dei mangimi e la salute animale.

Coordinamento tra autorità nazionali, regionali e locali

In molti Stati membri la responsabilità operativa dell'esecuzione dei controlli ufficiali spetta innanzitutto alle autorità regionali e locali. Ciò è più marcato negli Stati membri caratterizzati da competenze decentralizzate, quali Germania, Spagna, Italia, Grecia, Regno Unito, Svezia e Finlandia, in cui le autorità regionali e locali possono avere un elevato grado di autonomia. La sfida per questi Stati membri consiste nel determinare le modalità con cui garantire un sistema sufficientemente robusto di competenze tramite il

quale le autorità regionali e locali possono fornire una descrizione adeguata e coerente delle loro attività di controllo alle proprie autorità nazionali e, tramite esse, all'UE.

Si pone inoltre la questione correlata delle sovrapposizioni di competenze e attività di controllo tra le diverse autorità. Per alcuni Stati membri si tratta di una questione di lunga data. In Grecia, Portogallo e Romania, ad esempio, le autorità interne di audit descrivono le sovrapposizioni di competenze e attività operative come un problema importante. Tali Stati membri sono anche tra quelli che indicano le risorse inadeguate come uno dei motivi per cui gli obiettivi riguardanti il numero dei controlli non possono essere raggiunti. In generale, gli Stati membri caratterizzati da competenze e strutture di gestione chiaramente definite e in grado di rendere conto della loro attività a tutti i livelli sembrano operare più efficacemente.

Sistemi nazionali di audit

Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri di procedere ad audit interni o di far eseguire audit esterni per garantire che i loro sistemi di controllo stiano raggiungendo gli obiettivi di detto regolamento. Esso specifica inoltre che tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.

Quasi tutti gli Stati membri dispongono di un sistema di audit, anche se nella maggior parte dei casi tali audit coprono solamente una serie limitata di settori specifici di controllo all'interno del sistema globale. I risultati di tali audit sono presentati nelle relazioni annuali, ma spesso solo in forma molto sintetica. I principali punti deboli individuati in questi audit interni e le azioni correttive intraprese non sono generalmente illustrati dettagliatamente. Vi sono, tuttavia, alcune chiare eccezioni. La Finlandia e la Repubblica ceca, ad esempio, indicano i risultati dei loro audit e gli ambiti in cui sono stati individuati i punti deboli.

Nelle relazioni annuali vi sono inoltre informazioni limitate sulle disposizioni in vigore per far rispettare l'obbligo di sottoporre le relazioni di audit a un esame indipendente.

L'affidabilità o meno dei sistemi di audit degli Stati membri in vista del raggiungimento dei miglioramenti necessari nei controlli diventerà sempre più spesso un criterio di rischio preso in considerazione nella programmazione degli audit futuri dell'UAV.

Risorse

In base ai dati forniti dalle autorità nazionali, si stima che oltre 100 000 persone siano impiegate direttamente o indirettamente, a livello nazionale, regionale e locale, nell'esecuzione dei controlli concernenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante. Si tratta di risorse molto cospicue, tuttavia, se si confrontano gli obiettivi in termini di controlli con i risultati effettivi, alcune autorità nazionali indicano la carenza di personale come uno dei motivi alla base del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alcuni Stati membri, quali i Paesi Bassi, dichiarano esplicitamente che i loro sistemi e operazioni di controllo sono in fase di adeguamento per rispondere alle riduzioni e alla razionalizzazione del personale degli ultimi anni. La valutazione del rischio e la definizione delle priorità nei controlli sono elementi essenziali di tale adeguamento.

Formazione

Le relazioni nazionali forniscono una descrizione dettagliata dei programmi di formazione organizzati ogni anno per il personale addetto ai controlli e per gli operatori del settore alimentare. Complessivamente, l'impegno in quest'ambito è notevole e si concentra su tre priorità. Innanzitutto, i regolamenti del "pacchetto igiene" introdotti nel 2006 hanno reso necessaria una maggiore enfasi sulle buone pratiche in materia di igiene e l'applicazione dei principi HACCP⁵ da parte di tutti gli operatori del settore alimentare. Negli ultimi anni si è lavorato intensamente per far conoscere meglio i requisiti dei nuovi regolamenti agli operatori del settore alimentare e al personale addetto ai controlli a tutti i livelli. In secondo luogo, gli sviluppi in campo scientifico e tecnologico, particolarmente quelli che interessano nuovi ambiti della produzione di alimenti e mangimi (ad es. nuovi alimenti, OGM, materiali destinati a venire a contatto con alimenti, additivi alimentari e per mangimi) richiedono il continuo aggiornamento del know-how del personale. In terzo luogo, una maggiore enfasi sui controlli riguardanti i mangimi e i sottoprodotti di origine animale ha reso necessario un impegno specifico volto a familiarizzare le imprese e i funzionari addetti ai controlli con i nuovi requisiti fissati dalla normativa UE in questi settori.

La formazione a livello nazionale è sostenuta e integrata dalla formazione organizzata dalla Commissione nell'ambito del programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" avviato nel 2006 a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tale programma copre un'ampia gamma di settori e punta a fare in modo che i controlli ufficiali garantiscano maggiormente il rispetto della normativa UE a tutela della salute pubblica, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante da parte degli operatori di tutti i livelli. Ciò a sua volta contribuisce a fornire alimenti e mangimi più sicuri, a rendere più avanzate le norme in materia di salute animale e delle piante e a innalzare i livelli di tutela dei consumatori e degli animali.

I risultati delle attività di controllo della Commissione, ad esempio nel settore dell'igiene generale di cui alla parte 3.2 della presente relazione, confermano la necessità di approfondire la formazione in determinati ambiti.

Laboratori

Tutti gli Stati membri devono designare i laboratori incaricati di eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali. Tali laboratori sono tenuti a operare e ad essere valutati e accreditati nel rispetto delle norme definite a livello UE o internazionale al fine di garantire standard elevati e uniformi. Nell'UE vi è un'ampia rete di laboratori ufficiali. Molti di essi operano a livello nazionale, ma anche le autorità regionali e locali possono designare i loro laboratori ufficiali, in particolare negli Stati membri con regioni autonome o autorità locali, il che può portare a una notevole proliferazione di laboratori ufficiali. Il processo di accreditamento è complesso e spesso relativamente costoso, specialmente per i piccoli laboratori regionali o locali. Di conseguenza, alcuni Stati membri continuano a riportare ritardi per quanto riguarda il pieno accreditamento di tutti i loro laboratori ufficiali coinvolti nelle prove effettuate nel contesto dei controlli ufficiali. Nel 2010 la Commissione ha avviato un dibattito con gli Stati membri sul tema dei requisiti di accreditamento.

⁵ Hazard Analysis and Critical Control Points (analisi di rischio e dei punti critici di controllo).

Gli audit dell'UAV confermano che il livello di conformità dei laboratori alla normativa UE varia a seconda del settore. Ad esempio, per quanto riguarda il pesce e i prodotti della pesca, in linea generale, i laboratori che effettuano analisi nel contesto dei controlli ufficiali sembrano disporre dei mezzi adeguati ed essere in grado di effettuare le analisi richieste; la maggior parte di essi è accreditata. La situazione è diversa, ad esempio, per quanto riguarda i laboratori che operano nell'ambito dei piani nazionali di controllo della salmonella. Gli audit dell'UAV hanno inoltre messo in luce carenze riguardanti i controlli sugli antiparassitari in alcuni Stati membri.

Risultati dei controlli e del monitoraggio ufficiali

a) Principali settori di non conformità

Dalle relazioni degli Stati membri emergono due temi principali in cui si ripetono i casi di non conformità nella produzione alimentare: controlli sull'igiene negli stabilimenti ed etichettatura. Le disposizioni fissate dai regolamenti del "pacchetto igiene" sono entrate in vigore nel 2006. Le relazioni nazionali sui controlli del 2007 hanno riportato diffuse lacune nell'applicazione di tali regolamenti, probabilmente dovute, almeno in parte, al fatto che tale pacchetto era entrato in vigore solo l'anno prima. Nel 2008 e nel 2009 sono stati registrati progressi continui, ma nella maggior parte delle relazioni si evidenziano difficoltà persistenti per i piccoli operatori collocati verso la fine della catena alimentare, nel commercio al dettaglio e nella ristorazione. I principali punti deboli comprendono: edifici e attrezzature antiquati, sistemi di controlli interni delle imprese assenti o deboli, applicazione inefficiente dell'HACCP e sistemi di archiviazione inadeguati. Per il settore del commercio al dettaglio e della ristorazione alcune autorità individuano come causa dei problemi un'elevata rotazione del personale, specialmente in termini di lavoratori stagionali, il che rende difficile disporre di dipendenti ben preparati sulle buone pratiche in materia di igiene. Per quanto riguarda l'etichettatura, la principale difficoltà sembra derivare dalla complessità dei requisiti di diversi ambiti della normativa (ad es. additivi, nutrizione, luogo di origine, ecc.).

Per quanto concerne i mangimi, le principali non conformità riguardano: ritardi nella registrazione degli operatori commerciali, inadeguata applicazione dei principi HACCP, igiene dei produttori di mangimi e violazioni delle norme sugli additivi nei mangimi.

Per quanto riguarda la salute degli animali, i principali punti deboli riguardano l'identificazione degli animali e i controlli degli spostamenti.

Relativamente al benessere degli animali nelle aziende agricole, molte delle carenze individuate sono state attribuite alla mancanza di conoscenze in materia da parte degli agricoltori, in particolare dei piccoli agricoltori. Alcuni Stati membri hanno registrato una diminuzione del livello di non conformità nelle aziende agricole in seguito alla messa a disposizione di servizi di formazione e informazione agli agricoltori.

Risultati dei controlli e del monitoraggio ufficiali

b) Tendenze generali relative alle malattie di origine alimentare

La salmonella e il *Campylobacter* sono due delle principali cause delle malattie di origine animale nell'UE. Dopo aver esaminato la relazione sulle zoonosi di ciascun Stato

membro, l'EFSA ha confermato che nell'Unione europea sono in calo i casi di salmonellosi nell'uomo. Nel 2009 sono stati riportati in totale 108 614 casi confermati nell'uomo (dati pubblicati nel 2011), in particolare sono diminuiti nettamente i casi nell'uomo dovuti alla *S. Enteritidis*. La relazione dell'EFSA individua nell'applicazione dei programmi di controllo della salmonella negli Stati membri uno dei motivi alla base di tale riduzione.

Le relazioni annuali degli Stati membri sui controlli indicano che il campionamento e le prove sui campioni di questi due rischi microbiologici corrispondono a una parte molto ampia dei campionamenti e delle prove relativi alla produzione alimentare effettuati negli Stati membri.

Misure nazionali d'applicazione

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce, una volta stabilita la non conformità, che le autorità competenti garantiscono l'avvio di azioni correttive da parte degli operatori. Esso stabilisce inoltre che gli Stati membri dispongano di norme chiare sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa dell'UE. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Quasi tutte le relazioni forniscono una breve sintesi delle azioni intraprese nei casi di non conformità. Le azioni più comuni sono diffide, multe, chiusura temporanea o, in casi gravi, permanente delle imprese e, più raramente, azioni penali in presenza di frodi o violazioni gravi dei requisiti giuridici. In linea generale, le informazioni sui sistemi di sanzioni e sul relativo funzionamento sono limitate e il grado di dettaglio varia da uno Stato membro all'altro. In assenza di dati più specifici e uniformi riportati nelle relazioni annuali, non è possibile esprimere un giudizio sulla coerenza del sistema complessivo di applicazione nei diversi Stati membri. In alcuni di essi, quali la Repubblica ceca, si sta passando tendenzialmente da procedure giudiziarie a procedure amministrative meno onerose e più efficaci per determinati casi meno gravi di non conformità.

Controlli ufficiali in seguito all'emergere di specifiche minacce per la salute – alimenti, animali e piante

Negli ultimi anni, le principali emergenze sanitarie nell'ambito della sicurezza di alimenti e mangimi verificatesi nell'UE hanno avuto origine nella produzione di mangimi. Nel 2008, sono stati individuati livelli elevati di contaminazione da diossina nella carne suina in Irlanda. L'origine di tale emergenza è stata identificata in problemi nel processo di fabbricazione dei mangimi derivanti dall'impiego di residui di oli altamente contaminati per l'essiccamento. Nel 2010, la contaminazione da diossina è stata scoperta in prodotti originari della Germania. In questo caso si è risaliti ai grassi, destinati specificatamente all'uso industriale, aggiunti ai mangimi. La Commissione sta lavorando all'adozione di misure specifiche per far fronte a questo particolare rischio.

Nell'ambito della salute animale, gli Stati membri hanno dovuto compiere ulteriori sforzi per i controlli sulla febbre catarrale e sull'influenza aviaria. Il recente focolaio di afta epizootica registrato in Bulgaria sottolinea l'importanza della vigilanza continua, ma dimostra anche che le misure di controllo dell'UE, se applicate propriamente, riescono a impedire la diffusione della malattia.

Nell'ambito della salute delle piante, è stata data priorità al contenimento dell'emergenza del nematode del pino in Portogallo e all'attuazione di misure finalizzate a eradicare il focolaio in Spagna. Analogamente, la rapida diffusione del punteruolo rosso della palma nei paesi mediterranei e i ripetuti focolai di *Anoplophora glabripennis* e *Anoplophora chinensis malasiaca* hanno richiesto agli Stati membri un'azione di controllo e contenimento rafforzata. Le misure adottate a livello dell'UE e gli sforzi di controllo compiuti dagli Stati membri interessati sono descritti nella sezione 3.2 della presente relazione.

Sviluppi interessanti come possibili esempi di buone pratiche

Classificazione degli stabilimenti e pubblicazione dei risultati (Danimarca, Repubblica ceca, Regno Unito e Belgio). Il requisito che prevede che tutti gli operatori del settore alimentare debbano essere registrati, unitamente alla pubblicazione dei risultati delle ispezioni riguardanti tali operatori da parte delle autorità ufficiali, rende più facile offrire ai consumatori indicazioni utili sulle norme di adempimento nei ristoranti e nei negozi. Sono già disponibili alcuni esempi, tra cui il primo in ordine di tempo è il regime *smiley* danese (<http://www.findsmiley.dk/en-US/Forside.htm>). Si sta lavorando a progetti analoghi nel Regno Unito e in Belgio.

Autorendicontazione delle azioni correttive da parte degli operatori (Paesi Bassi). Nel quadro dell'impegno finalizzato a migliorare l'efficienza dei servizi di controllo e ad alleviare il carico di lavoro delle attività di controllo degli operatori del settore alimentare, i Paesi Bassi hanno introdotto un sistema elettronico di autorendicontazione per tali operatori. Mediante questo sistema un operatore del settore alimentare può utilizzare uno strumento web per informare l'autorità di controllo sulle azioni intraprese in risposta alle raccomandazioni espresse in seguito a visite di controllo precedenti. Per casi di non conformità più ordinari, si accettano di norma tali relazioni senza ricorrere a visite di monitoraggio da parte delle autorità, anche se vengono effettuati controlli in loco su base casuale.

Sistemi di gestione delle qualità (Belgio, Repubblica ceca, Germania, Lituania e Slovenia). Alcuni Stati membri hanno introdotto nei loro servizi di controllo sistemi di gestione della qualità (QMS) che sono stati poi accreditati secondo norme internazionali. Nella Repubblica ceca ad esempio, i sistemi di gestione della qualità della maggior parte degli organismi di controllo sono sottoposti ad audit da parte di enti esterni per accertare il rispetto della norma ISO 9001. Essi considerano tali sistemi come strumenti importanti per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza generale dei controlli, e valutazioni indipendenti dei risultati, effettuate in modo continuato, incoraggiano miglioramenti costanti. In Germania, un gruppo di lavoro speciale sulla gestione della qualità a livello di land ha definito un quadro armonizzato per la preparazione del QMS in ciascuno dei 16 land.

3.2. Risultati delle attività di controllo della Commissione negli Stati membri

Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone alla Commissione di eseguire controlli negli Stati membri al fine di verificare che, complessivamente, i controlli ufficiali si svolgano conformemente ai rispettivi piani di controllo nazionali pluriennali e alla normativa dell'UE.

Al fine di adempiere agli obblighi della Commissione, l'UAV attua annualmente un programma di audit e ispezioni per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti, salute e benessere degli animali e salute delle piante, nonché per assicurare che i controlli ufficiali in questi ambiti siano svolti in linea con la legislazione dell'UE. Tale programma è pubblicato sul sito web della Commissione all'inizio di ogni anno.

I risultati di ciascun audit sono riportati in una relazione destinata alle autorità nazionali competenti recante conclusioni e raccomandazioni per risolvere le lacune rilevate. La sezione 3.4 della presente relazione illustra le misure adottate in seguito alle raccomandazioni.

Le informazioni ottenute dagli audit dell'UAV possono portare all'adozione di misure di emergenza o salvaguardia da parte della Commissione (sotto forma di decisioni della Commissione) in caso di grave minaccia per la sicurezza alimentare, per la salute degli animali o delle piante, o qualora i rischi non possano essere contenuti da azioni avviate dai soli Stati membri interessati. Tali strumenti giuridici possono comportare controlli supplementari, ma anche misure atte a impedire il commercio o le importazioni di mangimi, alimenti, animali e piante o qualsiasi loro prodotto derivato, in base alla situazione considerata.

Nel contesto dei procedimenti d'infrazione (cfr. sezione 3.4) possono anche essere utilizzate, se pertinenti, informazioni ottenute dagli audit dell'UAV come elementi di prova di violazioni della normativa dell'UE.

Attraverso la pubblicazione delle relazioni sugli audit e dei piani d'azione degli Stati membri, nonché dei profili dei paesi regolarmente aggiornati, la Commissione fornisce alle parti interessate e ai cittadini un resoconto fattuale di come le autorità di controllo di ogni Stato membro svolgono il proprio compito di garantire la corretta applicazione delle norme dell'UE.

Negli ultimi anni l'UAV ha effettuato circa 250 audit all'anno riguardanti l'intera catena alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante.

Gli audit nel settore della sicurezza alimentare rappresentano la maggior parte del programma. Durante il periodo in esame, almeno il 70% di tutti gli audit ha riguardato la sicurezza alimentare, tra essi alcuni hanno anche interessato aspetti correlati rientranti nell'ambito della salute degli animali. Il 12% circa degli audit si è occupato esclusivamente della salute degli animali. I rimanenti controlli hanno avuto come oggetto il benessere degli animali e la salute delle piante, con circa l'8% degli audit annuali in ciascuno di questi due settori.

Le relazioni dell'UAV forniscono informazioni significative sulle prestazioni dei sistemi di controllo degli Stati membri negli ambiti oggetto dei suoi audit durante il periodo considerato. La sezione seguente illustra le questioni rilevanti di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante coperte dal programma negli Stati membri negli ultimi tre anni, fornendo inoltre una breve sintesi dei risultati e delle conclusioni principali derivanti da diverse serie di audit.

Le relazioni riguardanti gli audit dell'UAV e le risposte delle autorità competenti alle raccomandazioni riportate in tali relazioni sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm

Sicurezza alimentare

Controlli ufficiali nel settore della produzione del latte e delle carni

Durante il periodo in esame, l'UAV ha effettuato una serie di audit relativi ai controlli sull'igiene nei settori della produzione delle carni rosse e del latte in quasi tutti gli Stati membri. Essi hanno confermato che tutti gli Stati membri hanno introdotto sistemi di controllo solidi ampiamente in linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 e che i miglioramenti relativi alla produzione delle carni e del latte e agli stabilimenti di trasformazione, necessari per raggiungere gli standard dell'UE nel contesto del processo di adesione, sono in gran parte andati a buon fine nei dieci Stati membri entrati a far parte dell'UE nel 2004. Gli operatori del settore alimentare si sono oramai adeguati ai nuovi requisiti introdotti dai regolamenti del "pacchetto igiene". Nei casi in cui sono state rilevate lacune, esse sono state di norma attribuite a errori individuali del personale addetto ai controlli, il che solitamente è indice di un debole sistema di supervisione. L'altro motivo fondamentale alla base delle persistenti lacune riguarda l'applicazione inadeguata della normativa da parte delle autorità di controllo.

Inoltre i suddetti audit hanno identificato la tendenza, soprattutto nei "vecchi" Stati membri, a non rispettare in modo rigoroso i requisiti di ispezione attuali nell'ambito delle carni, soprattutto per quanto riguarda: a) l'impiego di personale tecnico al posto di veterinari ufficiali per l'esecuzione di ispezioni ante-mortem e b) l'assenza di veterinari ufficiali durante la macellazione, specialmente nei macelli più piccoli, con ispezioni post-mortem effettuate in una fase successiva.

Controlli ufficiali sugli alimenti per neonati

Sono stati effettuati audit in 11 Stati membri e in Svizzera per valutare i controlli sulla produzione di alimenti per neonati. Non sono state riscontrate carenze rilevanti nei sistemi di controllo sull'igiene e di tracciabilità nelle imprese alimentari operanti nel settore. Tuttavia, i programmi HACCP in queste imprese non erano generalmente stati ideati tenendo conto dei rischi specifici associati agli alimenti per neonati. Si sono rilevate lacune anche per quanto riguarda i requisiti di composizione ed etichettatura e i controlli interni sui residui di antiparassitari e contaminanti.

I controlli ufficiali sugli alimenti per lattanti e per neonati non sono sempre risultati soddisfacenti in termini di ingredienti, criteri di composizione e sostanze nutritive, etichettatura e residui di antiparassitari. Tali carenze nei controlli ufficiali erano frequentemente dovute a una formazione limitata del personale ufficiale sui requisiti specifici della normativa, a programmi di campionamento e sperimentazione elaborati in modo inadeguato e a capacità limitate di analisi dei residui di antiparassitari. Analogamente a quanto avviene per altri settori, anche in quest'ambito ci si sta attualmente occupando delle lacune individuate mediante attività di monitoraggio.

Disposizioni transitorie per il rispetto dei regolamenti del "pacchetto igiene"

A norma dei regolamenti del "pacchetto igiene" applicabili dal 2006, alle imprese alimentari il cui riconoscimento era limitato all'approvvigionamento dei mercati interni, è stato concesso un periodo transitorio fino alla fine del 2009 per conformarsi pienamente ai requisiti di detti regolamenti. Si trattava tipicamente di stabilimenti di capacità ridotte che si occupavano della trasformazione di modesti volumi di alimenti di origine animale. Entro la fine del periodo transitorio questi stabilimenti erano tenuti ad adeguare la portata delle loro attività o a rispettare i requisiti di igiene, nonostante i regolamenti offrissero un margine di flessibilità per determinate disposizioni.

Sono state effettuate visite in sei Stati membri per esaminare i progressi compiuti in quest'ambito. È stato rilevato che, nei casi in cui le autorità nazionali avevano introdotto disposizioni di flessibilità a norma dei regolamenti UE, esse avevano fornito soluzioni a molti dei piccoli operatori del settore alimentare, in particolare nei comparti del latte e delle carni rosse. Negli Stati membri che avevano adottato provvedimenti meno flessibili i casi di non conformità erano più numerosi. Tuttavia, dato che gli Stati membri non rispettano appieno la prescrizione di notifica alla Commissione delle disposizioni di flessibilità nazionali, non è possibile verificare completamente il livello di conformità a tali disposizioni a livello dell'UE.

Tracciabilità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Una serie di audit sulla tracciabilità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine deve essere ultimata entro la fine del 2011. Rispetto alla situazione del 2002, anno in cui è stato effettuato l'ultimo riesame, i controlli sulla tracciabilità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e sull'etichettatura obbligatoria sono migliorati negli Stati membri visitati. Per quanto riguarda la tracciabilità degli animali vivi sono state riscontrate alcune lacune, principalmente relative alla gestione delle banche dati, ai controlli nelle aziende, e alla notifica dei movimenti sui mercati del bestiame e da parte dei commercianti di bestiame.

Controlli ufficiali relativi al pesce e ai prodotti della pesca

Sono stati effettuati audit in nove Stati membri per valutare la conformità ai requisiti dell'UE in materia di pesce. In linea generale, si è riscontrata la presenza di sistemi di controlli ufficiali per i prodotti della pesca, compresi la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei pescherecci, in tutti i paesi visitati. In alcuni paesi sono state riscontrate significative differenze nell'attuazione dei controlli ufficiali tra le diverse regioni. In generale i laboratori incaricati di eseguire le analisi ufficiali disponevano delle attrezzature adeguate ed erano in grado di svolgere gli esami necessari. La maggior parte dei laboratori era accreditata.

Se da un lato i sistemi nel loro complesso erano strutturati e gestiti adeguatamente, dall'altro sono stati individuati tre ambiti specifici più carenti in termini di controlli: a) siti di produzione primaria, quali pescherecci e aziende di allevamento ittico, b) alcune navi officina e navi frigorifero, e c) parametri specifici relativi ai prodotti della pesca, quali controlli organolettici, indicatori di freschezza, istamina e controlli microbiologici e sui parassiti.

Controlli ufficiali relativi al pollame

Sono stati effettuati 12 audit sui sistemi di controllo relativi alle carni di pollame e ai prodotti a base di carne di pollame degli Stati membri. In generale, il livello di conformità complessivo era buono. È stata coperta l'intera catena di produzione delle carni di pollame, nonostante il numero di controlli a livello di aziende agricole fosse in alcuni casi limitato. I principali settori per cui è emersa la necessità di miglioramenti riguardavano: l'applicazione di requisiti specifici in materia di igiene, quali la frequenza di campionamento delle carcasse e l'attuazione dei piani HACCP negli stabilimenti, e la mancata notifica alla Commissione di normative nazionali che consentivano un margine di flessibilità per i macelli di piccole dimensioni. Quest'ultimo punto rispecchia la situazione concernente le disposizioni di flessibilità nei settori delle carni rosse e del latte descritta in precedenza.

Piani di controllo relativi alla salmonella

Sono stati effettuati sette audit sui piani di controllo nazionali relativi alla salmonella nel settore del pollame. In tutti gli Stati membri visitati erano stati introdotti piani di controllo, tuttavia in alcuni casi era stata ritardata l'attuazione per determinate categorie. In nessuno degli Stati membri i piani di monitoraggio e di campionamento ufficiale relativi alla salmonella nelle diverse categorie di pollame si sono rivelati pienamente conformi alla normativa UE, a causa soprattutto di lacune nel campionamento, nei laboratori e nelle azioni avviate a seguito di prove che avevano prodotto risultati positivi.

Controlli sulle importazioni di alimenti di origine non animale

Nel quadro dell'attuazione delle decisioni della Commissione riguardanti le micotossine e l'adulterazione da coloranti Sudan, i controlli ufficiali sono migliorati significativamente, in particolare per quanto riguarda il campionamento, la preparazione dei campioni e i provvedimenti in caso di partite non conformi. Tuttavia sono state identificate lacune concernenti: prodotti per cui la frequenza dei controlli è determinata dalla valutazione del rischio degli Stati membri, notifiche di allarme rapido, laboratori e rendicontazione dei risultati delle analisi.

Più di recente, gli audit dell'UAV negli Stati membri hanno rivolto particolare attenzione all'attuazione del regolamento (CE) n. 669/2009 relativo ai controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale⁶. I primi risultati di tali audit indicano che, complessivamente gli Stati membri hanno adempiuto ai principali obblighi del regolamento, in particolare mediante l'istituzione di punti di entrata designati (PED) per i controlli documentali, fisici e d'identità. Gli ambiti per cui sono necessari ulteriori sviluppi comprendono: miglioramento del networking tra le autorità competenti e l'agevolazione del trasporto successivo delle partite tra Stati membri in attesa dei risultati dei controlli fisici.

Residui di antiparassitari

⁶ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione.

L'UAV ha condotto 10 audit in tema di controlli sui residui di antiparassitari negli Stati membri; da essi emerge che le responsabilità delle autorità competenti sono chiaramente definite e che generalmente i programmi di controllo sui residui di antiparassitari sono stati attuati in modo soddisfacente e sono stati basati sui rischi.

I controlli ufficiali in diversi Stati membri sono tuttavia caratterizzati dalla mancanza di attrezzature di laboratorio in grado di effettuare analisi efficaci all'interno del vasto ambito analitico richiesto dalla normativa UE. A tali Stati membri è stata raccomandata l'adozione di misure correttive per le quali è in corso un'azione di monitoraggio.

Gli audit dell'UAV hanno notato che, mentre i controlli interni costituiscono un requisito generale fissato dalla normativa dell'UE in campo alimentare, gli operatori del settore alimentare (soprattutto le grandi catene di vendita al dettaglio) hanno posto in atto sistemi di controlli interni molto ampi aventi come oggetto i residui di antiparassitari. Essi hanno inoltre osservato che tali sistemi, che operano parallelamente ai controlli ufficiali, non erano stati sottoposti a valutazione da parte delle autorità competenti. Di conseguenza, e conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, l'UAV ha raccomandato agli Stati membri di valutare l'affidabilità dei suddetti sistemi di controlli interni e di tenere conto dei relativi risultati al momento di stabilire la frequenza dei controlli ufficiali (il regolamento richiede specificatamente che i controlli ufficiali degli Stati membri tengano conto dell'affidabilità dei controlli interni eseguiti dagli operatori del settore alimentare).

Controlli ufficiali relativi all'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 (igiene generale)

Sono stati condotti ventidue audit negli Stati membri al fine di verificare la conformità dei sistemi di controllo ufficiali a: norme d'igiene alimentare fissate dal regolamento (CE) n. 852/2004, disposizioni in tema di tracciabilità ed etichettatura e norme applicabili all'immissione sul mercato di acqua in bottiglia. Tutti gli Stati membri visitati avevano istituito controlli ufficiali e le ispezioni osservate dai team di audit dell'UAV hanno confermato che gli ispettori nazionali valutavano i requisiti in materia d'igiene con la dovuta padronanza della materia. Tuttavia, riguardo alla valutazione dell'HACCP da parte delle autorità competenti, si sono rilevate lacune nella maggior parte degli Stati membri, con un corrispondente basso livello di attuazione dei principi HACCP da parte degli stessi operatori del settore alimentare. Si è anche osservata una mancanza di formazione.

Controlli ufficiali relativi agli additivi alimentari

Sono stati condotti sedici audit per valutare i sistemi di controllo ufficiali relativi agli additivi alimentari attuati in alcuni Stati membri. Da essi è emerso che in tutti gli Stati membri visitati esistono quadri giuridici e strutture organizzative consolidati, comprese valide reti di laboratori, per i controlli ufficiali. In linea generale, vi è un numero sufficiente di dipendenti addetti ai controlli, nonostante il livello delle qualifiche e della formazione potrebbe essere migliorato. Le procedure di controllo sono generalmente ben documentate, nei controlli si segue ampiamente l'approccio basato sul rischio e si adottano misure in caso di non conformità. Sono state tuttavia individuate lacune nei controlli concernenti la purezza e l'etichettatura degli additivi alimentari. In linea di principio, non vi sono controlli presso il punto di importazione, tranne per i coloranti non autorizzati esplicitamente menzionati nella normativa dell'UE. La legislazione dell'UE

relativa al monitoraggio del consumo e dell'impiego di additivi alimentari non era in atto in alcuni Stati membri, questione di cui si sta attivamente occupando il processo di monitoraggio.

Controlli ufficiali relativi ai materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti

È stata effettuata una serie di sedici audit al fine di valutare i controlli ufficiali relativi ai materiali a contatto con gli alimenti (MCA). Se da un lato sono stati istituiti quadri giuridici relativi ai controlli ufficiali sui MCA, dall'altro in alcuni Stati membri la loro attuazione è stata avviata solo recentemente ed è necessario un ulteriore impegno per la definizione dei sistemi di controllo, compresi gli orientamenti specifici sui controlli, l'ammodernamento dei laboratori e la formazione nel settore specifico. La designazione delle autorità competenti per i controlli ufficiali spesso non è chiara, con conseguenti carenze o sovrapposizioni nei controlli. Dato che in base alla normativa dell'UE la registrazione degli operatori MCA non è obbligatoria, non vi sono garanzie che essi siano sottoposti a controlli ufficiali. In linea generale, si è rilevata la presenza di controlli consolidati basati sul rischio a livello dei fabbricanti di MCA, mentre sono necessari ulteriori sforzi sulle verifiche a livello degli utilizzatori di MCA, quali le industrie di trasformazione alimentare. Il personale delle autorità competenti spesso non è stato formato in modo sufficiente su questioni specifiche relative ai MCA, quali i sistemi di tracciabilità, le buone pratiche di fabbricazione e la valutazione della dichiarazione di conformità.

Controlli ufficiali relativi agli organismi geneticamente modificati (OGM)

Gli audit dell'UAV si sono concentrati sui controlli ufficiali finalizzati a verificare il rispetto dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura relativi all'immissione sul mercato di alimenti, mangimi e sementi OGM e sull'esecuzione di controlli specifici prescritti dalle decisioni di emergenza volte a impedire le importazioni di OGM non autorizzati. Se da un lato i controlli sono generalmente effettuati conformemente ai requisiti dell'UE, dall'altro sono emerse alcune lacune per quanto riguarda i controlli sulle importazioni di riso cinese e l'accreditamento dei laboratori ed è stato rilevato un campionamento insufficiente ai fini delle analisi di laboratorio.

Salute animale

Programmi di eradicazione delle malattie animali: attività della task force

Oltre alle attività dell'UAV riguardanti l'eradicazione delle malattie, descritta nel seguito, nel 2000 è stata istituita una task force incaricata di monitorare i programmi di eradicazione delle malattie cofinanziati dall'UE al fine di migliorare l'efficacia di tali programmi. Per alcune malattie, quali tubercolosi bovina, brucellosi, rabbia e peste suina classica, sono stati creati sottogruppi specifici con il compito di fornire sostegno tecnico agli Stati membri e di monitorare l'attuazione.

Eradicazione della tubercolosi bovina e della brucellosi

L'eradicazione della tubercolosi bovina e della brucellosi nei bovini, negli ovini e nei caprini costituisce una priorità negli Stati membri non ancora ufficialmente indenni da queste malattie. L'UAV ha svolto 10 audit relativi ai programmi di eradicazione della

tubercolosi e/o della brucellosi. In linea generale i programmi, approvati e cofinanziati dall'UE, sono stati adeguatamente attuati. Ciononostante, in alcuni degli Stati membri visitati sono state individuate lacune (talvolta gravi) concernenti le restrizioni alla movimentazione, le prove e la frequenza di campionamento e/o lo svolgimento di indagini epidemiologiche.

In conseguenza delle attività dell'UAV e della task force, la Commissione presta attualmente particolare attenzione a garantire che le lacune individuate in tali Stati membri siano affrontate mediante una definizione, un'attuazione e un monitoraggio migliori dei programmi di eradicazione.

Rabbia

Nel corso degli audit dell'UAV negli Stati membri baltici si sono osservati progressi significativi nell'eliminazione della rabbia in seguito all'attuazione dei programmi di eradicazione di tale malattia finanziati dall'UE. In alcuni Stati membri, tuttavia, l'attuazione dei programmi di vaccinazione ha evidenziato alcune lacune. I risultati degli audit dell'UAV indicano che l'incidenza della rabbia negli animali domestici e selvatici dà ancora adito a preoccupazioni.

Peste suina classica

Grazie a una maggiore applicazione delle misure di biosicurezza e a campagne di vaccinazione potenziate per i cinghiali nell'ambito dei programmi di eradicazione finanziati dall'Unione, negli ultimi anni si sono registrati solo focolai sporadici della peste suina classica nei suini domestici all'interno dell'UE. In questi casi gli Stati membri hanno svolto un'azione di contenimento efficace mediante l'applicazione della normativa UE pertinente e dei piani di emergenza (si veda qui di seguito). Nonostante tali miglioramenti, la peste suina classica è ancora presente nella popolazione di cinghiali di alcune regioni di alcuni Stati membri dell'Europa centrale e sudorientale, di conseguenza vi è il rischio di una reintroduzione del virus tra i suini domestici. L'UAV vigila sulla situazione della malattia e le autorità incaricate di estirparla ricevono sostegno, tra l'altro, tramite le attività della task force, in particolare in Bulgaria e in Romania, in cui si tiene conto delle particolari circostanze di entrambi questi Stati membri.

Piani di emergenza

Gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di definire piani di emergenza al fine di essere preparati in caso di eventuali focolai di gravi epizootie, quali l'afta epizootica e la peste suina classica, sul loro territorio. L'UAV ha effettuato audit relativi ai piani di emergenza in otto Stati membri. Essi hanno portato alla conclusione che in generale le autorità competenti sono state in grado di rispondere prontamente alle notifiche di casi sospetti di epizootie e di adottare le misure necessarie. Sono state espresse raccomandazioni per migliorare alcuni aspetti in quest'ambito, ad esempio il grado di preparazione dei laboratori, le disposizioni locali e i riesami e gli aggiornamenti regolari dei piani.

Controlli ufficiali relativi ai laboratori che si occupano dell'afta epizootica

La Commissione ha l'obbligo giuridico di condurre ispezioni nei laboratori dell'UE che manipolano i virus vivi dell'afta epizootica a causa del rischio posto alla salute animale

dall'eventuale fuga del virus da un ambiente controllato. Vi sono 16 laboratori diagnostici nazionali e tre laboratori autorizzati a manipolare virus per la produzione di vaccini. Negli ultimi anni sono state effettuate ispezioni in otto laboratori che hanno portato a risultati diversi. Sono stati rilevati gravi problemi in tre laboratori per cui avrebbe potuto presentarsi il rischio di fuga del virus. Due di essi hanno risolto velocemente tali problemi, che riguardavano i sistemi di smaltimento dei rifiuti, mentre nel terzo il livello di biosicurezza era inadeguato ed è stata revocata l'autorizzazione a manipolare i virus vivi dell'afta epizootica. In considerazione dei possibili rischi e delle significative risorse necessarie alla supervisione di tali laboratori sia a livello degli Stati membri, sia a livello dell'UE, le constatazioni riportate confermano che i laboratori che si occupano dell'afta epizootica dovrebbero essere approvati unicamente negli Stati membri in grado di garantire il rispetto dell'articolo 65 della direttiva 2003/85/CE e di assicurare in particolare le risorse necessarie a tal fine.

BSE

Si è registrato un netto calo dell'incidenza della BSE, il che ha consentito di innalzare notevolmente l'età alla quale effettuare le prove. La frequenza degli audit dell'UAV in quest'ambito è stata ridotta in modo commisurato.

Febbre catarrale

In seguito alla disponibilità di vaccini contro il sierotipo 8 della febbre catarrale, l'UAV ha effettuato audit in quattro Stati membri al fine di valutare l'attuazione della vaccinazione d'emergenza contro la febbre catarrale, azione cofinanziata. Nonostante siano emerse alcune lacune, riguardanti principalmente l'esclusione dalla vaccinazione di sottopopolazioni specifiche quali bovini da ingrasso e agnelli da rimonta, in linea generale le campagne di vaccinazione si sono svolte come prescritto dai programmi approvati.

Benessere degli animali

L'UAV ha condotto 39 audit relativi ai controlli sul benessere degli animali nelle aziende agricole, durante il trasporto e al momento della macellazione. Il programma intensivo che interessava tutti gli Stati membri ha portato a importanti risultati in tre settori principali.

Gli audit dell'UAV hanno monitorato i progressi compiuti dagli Stati membri nell'eliminazione graduale delle gabbie non modificate impiegate per le galline ovaiole, da ultimarsi entro il 1° gennaio 2012. Si teme che un numero considerevole di produttori in diversi Stati membri non riuscirà a rispettare la scadenza fissata. La Commissione sta collaborando con gli esperti degli Stati membri al fine di accelerare il processo di eliminazione e di ottenere la conformità nel corso del 2011.

Per quanto riguarda il benessere dei suini, gli Stati membri hanno raggiunto fasi diverse nella predisposizione degli alloggiamenti di gruppo obbligatori per le scrofe gravide, per cui il termine è stato fissato al 1° gennaio 2013. Il monitoraggio dell'UAV sui progressi ottenuti in quest'ambito indica che per la maggioranza degli Stati membri saranno necessari sforzi significativi per rispettare la scadenza. Per quanto riguarda i requisiti di più lungo termine, quali la necessità di impiegare pratiche ambientali e di gestione

diverse dal mozzamento della coda dei suinetti, i passi avanti compiuti non sono sufficienti, tranne in Svezia e Finlandia, paesi nei quali tale pratica è già vietata.

Per quanto riguarda il trasporto, sebbene nel 2007 solo un numero limitato di Stati membri si fosse organizzato per soddisfare i requisiti di approvazione dei mezzi di trasporto, negli ultimi anni si sono registrati miglioramenti costanti verso questo obiettivo. In particolare, la nuova prescrizione che prevedeva l'installazione di dispositivi di controllo della temperatura e di allarme è stata generalmente attuata con successo. Nella maggioranza degli Stati membri il processo di omologazione dei veicoli non ha tuttavia tenuto adeguatamente conto di determinati requisiti relativi ai sistemi di abbeveramento e di navigazione satellitare.

Salute delle piante

Controlli sulle importazioni di articoli regolamentati

Nel quadro di una serie di verifiche concernente il regime fitosanitario dell'UE per le importazioni, applicato a partire dal 2005, sono stati effettuati undici audit sui sistemi di controllo delle importazioni degli Stati membri in ambito fitosanitario. Si sono osservati significativi miglioramenti nei sistemi di controllo. Alcuni aspetti non sono stati tuttavia ancora affrontati, specialmente per quanto riguarda i controlli in luoghi diversi dai punti di entrata. Si sono riscontrati problemi relativamente alle merci regolamentate in transito. Non è stato possibile identificare tutti i beni presso il primo punto di entrata, di conseguenza, alcune merci non sono state sottoposte ai controlli fitosanitari necessari. In alcuni Stati membri l'assegnazione delle risorse e le carenze infrastrutturali sono alla radice delle lacune emerse.

Focolai di organismi nocivi

Ventitré audit hanno riguardato una serie di organismi nocivi. Per quanto riguarda i casi più rilevanti, il nematode del pino (*Bursaphelenchus xylophilus*) è presente in Portogallo e un focolaio è stato registrato in Spagna. Una serie di adeguamenti legislativi e le iniziative di applicazione della Commissione finalizzate a potenziare i controlli, comprendenti diversi audit dell'UAV, hanno contribuito a impedire che tale organismo nocivo si diffondesse nel resto dell'UE. Nel caso del punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*), gli audit dell'UAV hanno dimostrato l'impegno degli Stati membri nella lotta a tale organismo. La sua biologia ne rende problematici l'individuazione precoce e il controllo e si sono verificati notevoli problemi nell'attuazione delle misure di eradicazione necessarie nei giardini privati e nelle città in cui sono tipicamente ubicate le piante ospiti (palme). Attualmente si rileva una diffusa presenza del punteruolo rosso della palma nelle zone dell'UE in cui crescono le palme.

Gli organismi nocivi *Anoplophora glabripennis* e *Anoplophora chinensis malasiaca* possono insediarsi in un'ampia gamma di piante legnose. Gli audit dell'UAV hanno mostrato che nella pratica gli Stati membri non applicano sistematicamente le misure necessarie a un'eradicazione tempestiva. Ciononostante, ad eccezione di focolai di grandi proporzioni nell'Italia settentrionale, in linea generale i focolai sono stati circoscritti a zone limitate e alcuni sono stati eliminati.

Controlli fitosanitari interni

Sono stati effettuati sedici audit relativi ai controlli fitosanitari interni, compresi il mantenimento delle zone protette, l'attuazione del sistema di passaporti fitosanitari e i controlli nel settore delle patate. Gli audit hanno per lo più confermato l'adeguatezza dei controlli nelle zone protette, tuttavia in alcuni casi gli Stati membri sono stati invitati a migliorare sostanzialmente le verifiche al fine di evitare la revoca dello status di zona protetta. Gli audit relativi al passaporto fitosanitario hanno prodotto risultati diversi. Da essi è emerso che numerosi casi di non conformità individuati nelle precedenti serie di audit non avevano dato seguito a interventi, ma anche che tramite una definizione dei compiti prioritari e un'assegnazione delle risorse adeguate è possibile creare un sistema di controllo appropriato. Nel settore delle patate la maggior parte degli audit ha rilevato progressi.

Mangimi e sottoprodotti di origine animale (SOA)

L'UAV ha condotto trentanove audit in quest'ambito; le conclusioni principali sono descritte qui di seguito.

Se da un lato il processo di approvazione per gli stabilimenti di mangimi più grandi è stato ultimato in tutti gli Stati membri, dall'altro la procedura di registrazione degli impianti più piccoli era ancora ben lontana dall'essere completata. La normativa dell'UE richiede la registrazione di tutti gli operatori coinvolti in ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione dei mangimi.

Si sono riscontrate frequenti lacune nella definizione e nell'attuazione delle procedure HACCP, accompagnate da una scarsa esperienza sulle modalità di valutazione di tali procedure da parte delle autorità competenti.

Per quanto concerne i controlli sulle importazioni, in molti casi mancava un approccio basato sul rischio e i controlli fisici per alcuni prodotti erano poco frequenti.

Esiste il rischio potenziale che le proteine animali trasformate contenute nei fertilizzanti organici e negli ammendanti possano finire nella composizione dei mangimi. Gli audit dell'UAV hanno evidenziato la necessità di rafforzare i controlli ufficiali relativi ai fertilizzanti organici e agli ammendanti, che sono risultati ampiamente soddisfacenti presso gli impianti di produzione, ma deboli nel resto della catena di commercializzazione e utilizzazione. La prossima serie di audit dell'UAV rivolgerà particolare attenzione ai controlli relativi a questa parte della catena dei mangimi.

Si sono registrati significativi miglioramenti nell'impiego dei documenti commerciali riguardanti i SOA, e relativamente alla precisione e all'affidabilità di tali documenti. Lo stesso vale per la raccolta, il trasporto, l'identificazione e lo smaltimento dei SOA, attività che, tranne nel commercio al dettaglio, rispettano in larga misura i requisiti prescritti.

Controlli relativi alle importazioni di alimenti di origine animale e animali

L'UAV ha effettuato 30 audit relativi ai controlli sulle importazioni e sui transiti. Tutti gli Stati membri dispongono di sistemi ufficiali ampi per i controlli sulle importazioni che in linea generale funzionano adeguatamente.

In particolare, lo sviluppo e l'attuazione di un sistema informatico comune per le importazioni (TRACES) ha agevolato e semplificato molte procedure riguardanti i posti d'ispezione frontaliere e ha migliorato la comunicazione tra gli Stati membri in merito a importazioni e transiti. Ha inoltre reso più facile delineare un quadro dell'andamento delle importazioni nell'UE. Tuttavia, il fatto che alcuni dei principali Stati membri importatori non impieghino pienamente TRACES costituisce tuttora una lacuna.

Gli audit hanno individuato una serie di questioni da affrontare riportate qui di seguito.

Attualmente le norme che disciplinano i controlli relativi ai trasbordi delle partite, originarie di un paese terzo e destinate a un altro paese terzo, sono complesse e di difficile applicazione, in particolare per quanto riguarda la notifica ai posti d'ispezione frontaliere, il monitoraggio e la verifica dell'uscita entro i termini prescritti. Anche se tali difficoltà sono riscontrabili in tutti i porti, esse sono più diffuse nei porti più grandi in cui avviene la maggioranza dei trasbordi. In attesa della revisione delle norme attuali, sono state apportate alcune modifiche alle scadenze applicabili e sono stati pubblicati orientamenti per rendere tali norme più efficaci e di più facile applicazione.

I piani di monitoraggio per le partite importate negli Stati membri sono caratterizzati da una forte variabilità. La strategia di monitoraggio, i livelli di campionamento, la gamma di prodotti sottoposti a sperimentazione e le relative origini differiscono in modo marcato.

Le autorità competenti non fanno ricorso in modo sistematico alle misure di applicazione e alle sanzioni al fine di migliorare la conformità in settori quali la notifica delle partite prima del loro arrivo effettivo e il corretto completamento della documentazione ufficiale.

Residui di medicinali veterinari e contaminanti

L'UAV ha condotto 20 audit negli Stati membri relativi ai residui di medicinali veterinari e contaminanti. Le principali conclusioni di tali verifiche sono descritte qui di seguito.

Nella maggior parte degli Stati membri i laboratori incaricati delle analisi sono attualmente accreditati conformemente alla norma ISO 17025:2005, tuttavia il numero di metodi relativi ai residui compresi nell'ambito dell'accreditamento varia notevolmente. Le condizioni e le procedure relative all'accreditamento dei metodi dipendono dalla politica adottata dagli organismi nazionali di accreditamento. Se essi accettano un "ambito flessibile", una volta rispettati i criteri iniziali di accreditamento, il laboratorio può aggiungere combinazioni di sostanze/matrici/specie a un metodo già accreditato senza richiedere ogni volta l'approvazione dell'organismo di accreditamento. Se gli organismi di accreditamento nazionali richiedono che ciascuno di tali metodi supplementari sia sottoposto all'approvazione, che di norma viene concessa nel quadro degli audit annuali, la procedura è molto più lenta e spesso più costosa per i laboratori.

La decisione 2002/657/CE della Commissione fornisce ai laboratori ufficiali che si occupano di residui istruzioni vincolanti per la convalida dei metodi relativi ai residui. Nonostante richieda molto tempo e sia leggermente complicata, questa procedura ha armonizzato l'approccio adottato per la convalida negli Stati membri, ha migliorato l'affidabilità dei risultati e ha fornito orientamenti per i laboratori che si occupano di residui nei paesi terzi.

I cavalli sottoposti a trattamenti con determinati medicinali devono essere esclusi in modo sicuro dalla catena alimentare per sei mesi (per determinati medicinali) o per tutta la vita. Ciò viene indicato alla sezione IX del passaporto equino, che dovrebbe essere attribuito a ogni cavallo nell'UE a partire dai sei mesi di vita. Sebbene il termine per la registrazione di tutti i cavalli sia scaduto, questo processo è ancora in corso in diversi Stati membri. Nella maggior parte degli Stati membri i passaporti equini sono obbligatori e sono controllati presso i macelli, tuttavia pochissimi Stati membri, forse nessuno, hanno effettuato controlli sul legame tra determinati trattamenti e le voci della sezione IX del suddetto passaporto.

Nella maggior parte degli Stati membri, le informazioni sulla catena alimentare presso i macelli sono fornite per tutte le specie. Tuttavia, l'interpretazione della normativa varia notevolmente. Alcuni Stati membri richiedono che i proprietari/gli allevatori dichiarino nelle informazioni sulla catena alimentare tutti i trattamenti a cui è stato sottoposto l'animale durante la sua vita, mentre altri richiedono unicamente una dichiarazione in cui si attesti che gli animali non sono stati macellati prima della fine del periodo di sospensione di un medicinale.

3.3. Altre fonti d'informazione sui controlli negli Stati membri

Relazioni settoriali

A norma delle disposizioni della normativa UE relative a diversi aspetti della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante, gli Stati membri sono tenuti a presentare su base regolare relazioni riguardanti determinati requisiti specifici. Sulla base di tali relazioni nazionali, la Commissione redige una serie di relazioni settoriali recanti un resoconto dello stato di attuazione di taluni aspetti della legislazione dell'UE applicabili alla catena alimentare comprendenti in alcuni casi dati specifici sui controlli ufficiali e sui relativi risultati nei settori interessati.

Tra le relazioni settoriali più rilevanti è opportuno citare: la relazione sul monitoraggio e sulle prove eseguite sui ruminanti per individuare la presenza di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), la relazione sulle tendenze e sulle fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nell'Unione europea (di cui è stata incaricata l'EFSA), la relazione sulle malattie bovine e suine soggette all'obbligo di denuncia (nel contesto degli scambi intra-UE), la relazione di controllo annuale sui residui di antiparassitari nei paesi dell'UE e le relazioni concernenti le riunioni della task force preposta all'eradicazione delle malattie animali.

Nell'allegato della presente relazione figura un elenco delle principali relazioni della Commissione pubblicate nell'ultimo anno con i relativi indirizzi Internet.

Sistemi di allarme rapido e altri strumenti di informazione

I sistemi di allarme rapido esistenti per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (RASFF), la notifica delle malattie animali (ADNS) e la notifica delle malattie delle piante (Europhyt) costituiscono strumenti importanti di gestione della risposta rapida in caso di emergenze e rischi emergenti nonché una fonte di informazioni sui rischi e le patologie che si sviluppano lungo la catena alimentare. I dati che forniscono possono essere un indicatore importante di non conformità in relazione alle norme di sicurezza in vigore. I risultati dettagliati ottenuti da questi sistemi di allarme sulla sicurezza degli

alimenti e le patologie degli animali sono riassunti ogni anno in relazioni annuali su RASFF e ADNS pubblicate sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm .

Per quanto riguarda Europhyt, lo strumento di notifica delle intercettazioni di partite per motivi fitosanitari, la Commissione si accinge a lanciare un sito web che pubblicherà relazioni mensili sulle intercettazioni.

TRACES, il sistema che consente lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sui controlli eseguiti sugli animali e sui prodotti di origine animale (sia sulla produzione interna che sulle importazioni da paesi terzi) è un'altra fonte di dati importante, non soltanto in merito al numero di movimenti dei prodotti analizzati, ma anche in relazione ai controlli veterinari ufficiali condotti:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/index_en.htm.

Relazioni relative alle riunioni dello SCOFCAH

Gli Stati membri riferiscono regolarmente in merito al funzionamento dei controlli anche in occasione delle riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (SCOFCAH). Essi possono presentare relazioni periodiche sull'incidenza e sul controllo delle patologie di origine alimentare, delle zoonosi e delle fitopatie o relazioni legate alla recente insorgenza di focolai e alle relative azioni di emergenza adottate. Tali relazioni costituiscono un'altra importante fonte di informazioni per la Commissione ai fini della valutazione dei controlli negli Stati membri. Negli ultimi anni la Commissione ha adottato la pratica di pubblicare queste presentazioni sul proprio sito web unitamente ai verbali delle relative riunioni.

Inoltre, in alcuni settori, la Commissione prepara una raccolta delle relazioni ricevute dagli Stati membri che pubblica insieme ai verbali del comitato permanente, disponibile al seguente sito web:

http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/index_en.htm).

3.4. Applicazione e monitoraggio della Commissione

Una costante attenzione alle misure attuative e il loro coordinamento continuano a essere punti prioritari per tutti i settori interessati dalla presente relazione. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni di audit dell'UAV costituiscono un importante contributo a tal fine. Esse sono sistematicamente oggetto di monitoraggio mediante una serie di attività.

Le autorità competenti degli Stati membri devono successivamente presentare un "piano d'azione" in cui descrivono come hanno attuato o intendono attuare le raccomandazioni. La Commissione a sua volta valuta il piano d'azione e controlla sistematicamente la realizzazione delle azioni attraverso una serie di attività di monitoraggio quali: a) audit generali di controllo in cui l'UAV e le autorità dello Stato membro si incontrano per analizzare i progressi compiuti relativamente alle raccomandazioni rivolte a tale Stato membro, b) audit di controllo in loco o richieste di relazioni scritte riguardanti questioni specifiche e c) incontri bilaterali di alto livello in caso di problemi generali o persistenti.

Un'altra fonte di informazioni che potrebbe indicare la non conformità o l'esistenza di problemi nell'attuazione è costituita dalle denunce dei cittadini o delle ONG; la Commissione si adopera per garantire che esse vengano trattate in collaborazione con gli Stati membri interessati al fine di ottenere risultati positivi.

Per quanto riguarda altri strumenti e nel periodo 2009-2010, la Commissione ha osservato che il progetto EU Pilot, avviato in 15 Stati membri volontari nell'aprile 2008 con l'obiettivo di fornire risposte più rapide e complete a domande che derivano dall'applicazione della normativa dell'UE, è un mezzo utile dato che è stato in grado di migliorare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri contribuendo a risolvere problemi di attuazione senza dover fare ricorso a procedimenti formali di infrazione.

Tuttavia, nei casi in cui le autorità competenti non adottano misure correttive adeguate per affrontare problemi persistenti e in cui i meccanismi sopradescritti non portano a una soluzione soddisfacente o a progressi sufficienti, la Commissione potrebbe essere obbligata ad avviare procedimenti di infrazione per ottenere il rispetto della normativa da parte dello Stato membro.

Ciò è avvenuto tre volte nei confronti della Grecia, che ha ripetutamente violato una serie di importanti disposizioni della normativa UE in materia di sicurezza alimentare. La Corte ha condannato tre volte la Grecia per mancata applicazione della normativa dell'UE. Esse sono nella fattispecie:

- gli audit dell'UAV hanno rilevato lacune sistemiche di fondo che si ripetevano da molto tempo nei controlli ufficiali effettuati dalla Grecia; esse erano principalmente dovute a una mancanza di personale all'interno dei servizi veterinari greci. Di conseguenza, né l'amministrazione centrale né le autorità decentralizzate avevano effettuato i controlli ufficiali in modo efficiente e incisivo. La Corte ha concluso che i risultati degli sforzi compiuti dalle autorità greche per porre rimedio a tali problemi non erano soddisfacenti⁷.

- La Corte ha altresì concluso che la Grecia non ha applicato correttamente le disposizioni fondamentali della normativa UE in tema di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁸ e le disposizioni di protezione degli animali durante il trasporto e durante la macellazione⁹.

Nel 2010 la Commissione ha inoltre emesso pareri motivati nei confronti di Italia e Spagna.

- Nel caso dell'Italia, gli audit dell'UAV hanno rilevato che la capacità delle autorità italiane di soddisfare gli obblighi della normativa dell'UE in tema di salute delle piante era compromessa dalla mancanza di personale. Di conseguenza, in molti casi l'Italia non

⁷ Sentenza della Corte del 23.4.2009, causa C-331/07.

⁸ Sentenza della Corte del 17.12.2009, causa C-248/08.

⁹ Sentenza della Corte del 10.9.2009, causa C-416/07.

aveva ottemperato agli obblighi di notifica. Inoltre, il problema identificato dall'UAV ha messo in luce l'incapacità cronica delle autorità italiane di garantire una collaborazione stretta, rapida, immediata ed efficace con la Commissione.

- Nel caso della Spagna, gli audit dell'UAV hanno rilevato che tale paese non applicava correttamente le prescrizioni UE sul benessere degli animali per quanto riguarda: autorizzazione dei trasportatori, approvazione dei mezzi di trasporto, controllo dei giornali di viaggio, controllo dell'idoneità degli animali al trasporto, ispezioni e sanzioni.

Ulteriori informazioni relative alle infrazioni sono disponibili nelle relazioni annuali sul monitoraggio dell'applicazione della normativa dell'UE pubblicate sul sito web della Commissione:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_en.htm

4. Conclusioni

Complessivamente, gli Stati membri garantiscono un buon livello di attuazione dei controlli ufficiali all'interno della catena alimentare e il rispetto delle prescrizioni in tema di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante. Anche se vi è ancora un margine di miglioramento, si sono registrati progressi nell'impiego efficiente degli strumenti e delle risorse di controllo, nella pianificazione, nell'attuazione e nel coordinamento dei controlli in tutti i settori.

I controlli ufficiali e gli strumenti legislativi per ottimizzarne l'efficacia sono elementi fondamentali della catena alimentare dell'UE. Essi consentono alle autorità competenti di effettuare controlli in base alla valutazione dei rischi, di identificare le lacune e di porvi rimedio in modo tempestivo. Tali controlli forniscono inoltre alle autorità competenti un quadro significativo sulla situazione concernente la sicurezza alimentare e la salute.

Le relazioni degli Stati membri dimostrano che le autorità nazionali competenti svolgono il proprio ruolo con la dovuta serietà e competenza, e ciò è confermato dalle relazioni riguardanti gli audit condotti dagli esperti della Commissione.

Gli audit in loco relativi a questioni specifiche effettuati dalla Commissione, unitamente agli audit generali di monitoraggio che interessano tutti i settori, sono di particolare importanza per individuare le lacune a cui è necessario porre rimedio e per garantire l'adozione di misure correttive.

Le relazioni di audit della Commissione, che integrano le attività di controllo degli Stati membri, forniscono un sistema solido per valutare l'efficacia dei sistemi di controllo degli Stati membri.

La Commissione, ove necessario, adotta misure per migliorare i sistemi di controllo e di audit ufficiali negli Stati membri al fine di fornire ragionevoli garanzie della conformità alla normativa dell'UE.

ALLEGATO

ELENCO DELLE RELAZIONI SETTORIALI PUBBLICATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE

IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE

Relazione	Base giuridica	Pubblicazione
<i>Relazione annuale sul monitoraggio e sulle prove eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza di encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) nell'UE</i>	Articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili	http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/monitoring_annual_reports_en.htm
<i>Relazione di sintesi dell'UE sulle tendenze e sulle fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nell'Unione europea</i>	Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (L'EFSA è stata incaricata della sua redazione, alla quale ha partecipato anche l'ECDC)	http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2090.pdf
<i>Relazione annuale sul sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (RASFF)</i>	Articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_publications_en.htm

Relazione	Base giuridica	Pubblicazione
<i>Relazione di controllo annuale sui residui di antiparassitari nei paesi dell'UE</i>	<p>Articolo 32 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio</p> <p>(Della cui redazione è stata incaricata l'EFSA)</p>	<p>http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/pesticides_index_en.htm</p> <p>http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1646.htm</p>
<i>Relazione annuale sull'irradiazione degli alimenti</i>	<p>Articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti</p>	<p>http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/irradiation/index_en.htm</p>
<i>Documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui negli Stati membri</i>	<p>Articolo 8 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE</p>	<p>http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/control_en.htm</p>

Relazione	Base giuridica	Pubblicazione
<p><i>Relazioni annuali della Commissione sulla sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici degli Stati membri</i></p>	<p>Articolo 19 paragrafo 1, della decisione 2006/875/CE della Commissione e articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2006/876/CE della Commissione, che approvano i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri e da Bulgaria e Romania per il 2007</p>	<p>http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/eu_resp_surveillance_en.htm</p>
<p><i>Verbali delle riunioni dei sottogruppi di esperti (brucellosi bovina, brucellosi ovina e caprina, tubercolosi bovina e rabbia) della task force (TF) per il controllo dell'eradicazione delle malattie negli Stati membri</i></p>	<p>La task force è stata creata nel 2000 nel quadro delle azioni previste nel libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare</p>	<p>http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/taskforce_en.htm</p>

Relazione	Base giuridica	Pubblicazione
<p><i>Riassunto annuale delle relazioni presentate dagli Stati membri sulle importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale, che raccoglie le informazioni pertinenti sulle misure prese per pubblicizzare e attuare le regole stabilite nel regolamento e sui relativi risultati</i></p>	<p>Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione [che abroga l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione] relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale</p>	<p>http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/sum_personal_imports_2005_2007_final.pdf</p>
<p><i>Benessere animale: regolamento sul trasporto degli animali</i></p>	<p>Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97</p>	<p>http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/inspections_reports_reg_1_2005_en.htm</p>